



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- TRIBUNALE DI MANTOVA -
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. GIOVANNI SCAGLIONI Presidente Rel.

Dott. Giudice

Dott. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al N. 1015/2005 R.G.

promossa da:

elettivamente domiciliat

contro

elettivamente domiciliat

con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - Sede.

in punto a:

"Cessazione effetti civili / scioglimento del matrimonio"



Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso che

il /la ricorrente nat a il residente
in ebbe a contrarre matrimonio concordatario
in con nat a il attualmente
residente in con atto trascritto nei registri degli atti di
matrimonio del Comune di anno parte 2^
Serie A atto n. ;

- che dall'unione matrimoniale è nata/o in data la figlia/il
figlio ;

- che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo
davanti al Presidente del Tribunale di Mantova il ;

- che con decreto in data la separazione è stata
omologata;

(- che con sentenza in data il Tribunale di Mantova ha dichiarato
la separazione dei coniugi;

- che la sentenza è divenuta esecutiva;)

- che con ricorso depositato in Cancelleria in data ,
ha richiesto la dichiarazione della cessazione
degli effetti civili /lo scioglimento del matrimonio;

- dato atto che i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del
Tribunale di Mantova in data ;



- che è stato esperito inutilmente da parte del Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione e che i coniugi hanno concordemente concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili /lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:

1)

Dato atto che il Presidente del Tribunale a questo punto ha designato sè stesso quale Giudice relatore e si è riservato di riferire in Camera di Consiglio;

considerato che i fatti esposti devono ritenersi provati alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalle parti;

che devono ritenersi altresì rispondenti all'interesse della prole le condizioni congiuntamente indicate;

viste le conclusioni del P.M.;

verificato che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e che pertanto è venuta meno fra gli stessi ogni comunione sia materiale che spirituale;

ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni previste dall'art. 3 II° co. Lett. B Legge n. 898 del 1970 come modificato dalla Legge n. 74 dell'87 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili /scioglimento del matrimonio.



P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova dichiara la cessazione degli effetti civili
/lo scioglimento del matrimonio indicato nella motivazione alle
condizioni sopra specificate e concordate tra le parti.

Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
alle annotazioni di rito.

Così deciso il

Il Presidente Est.

Dott. Giovanni Scaglioni

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria

oggi _____

Il Cancelliere